

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 08/04/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- che in data 19.04.2025 ha sottoscritto, presso il centro estetico N*** E**** Srl, un contratto per la prestazione di un trattamento medico-estetico di lungo termine del valore di € 906,00;
- che il pagamento è stato effettuato tramite finanziamento/dilazione di pagamento con l'intermediario resistente, collegato al contratto di fornitura del servizio;
- di aver pagato tutte e tre le rate previste;
- che, tuttavia, dopo aver usufruito solo di una parte delle sedute, il centro estetico ha cessato l'attività, risultando irreperibile;

- di aver inviato formale messa in mora sia al fornitore che all'intermediario per la restituzione della parte di servizio non erogata (pari a € 540,00) allegando tutta la documentazione utile;
- che l'intermediario ha respinto la domanda e negato il rimborso, sostenendo che, essendo state pagate tutte le rate, non è applicabile l'art. 125-quinquies del Tub. L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che:
 - il contratto oggetto di ricorso è una cessione di credito dilazionata, con transazione effettuata in data 19.04.2025, per l'importo pari a € 908,00, presso l'esercente convenzionato N** E****;
 - tale dilazione consisteva in un piano di rientro in n. 3 rate di importo pari a € 302,67 ciascuna, a partire dal 19.05.2025 e fino al 19.07.2025;
 - il ricorrente, difatti, chiedeva di acquistare servizi presso la società convenzionata, usufruendo del servizio Pago*** che consiste nella cessione alla resistente dei crediti derivanti dagli acquisti di beni e/o servizi, in forma dilazionata, effettuati dai clienti presso gli esercizi convenzionati;
 - nello specifico, l'esercente convenzionato concede ai propri clienti la dilazione del pagamento del prezzo degli acquisti senza costi né interessi e propone poi la cessione del credito dilazionato all'intermediario;
 - si tratta di una dilazione di pagamento totalmente gratuita per il cliente, senza l'applicazione di alcun interesse e consiste in una cessione del credito, pro soluto, vantato dal Convenzionato (cedente) all'Istituto di Credito (cessionario) a fronte dell'acquisto di un bene/servizio da parte dell'Interessato;
 - in pratica, usufruendo del servizio Pago***, l'esercente convenzionato riceve immediatamente mediante bonifico, effettuato dall'intermediario, l'importo relativo al costo dei servizi acquistati dal cliente; successivamente, la somma anticipata dalla finanziaria viene addebitata sul conto corrente del cliente, secondo il piano di rateizzazione prestabilito;
 - in disparte il fatto che le prove addotte dal ricorrente non sono sufficienti a stabilire un inadempimento di grave importanza, in ogni caso, nel caso di specie non è applicabile l'art. 125-quinquies Tub in quanto tutte le rate sono già state corrisposte e il finanziamento è stato chiuso;
 - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 12645/2021, ha specificato che *“il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.”*
La parte ricorrente, nelle repliche, ha precisato che:
 - poiché nel corso dell'esecuzione del trattamento il centro E**** è fallito, una parte delle prestazioni contrattualmente previste non è stata eseguita per causa non imputabile al cliente;
 - la richiesta avanzata non riguarda la risoluzione del rapporto, né la restituzione di somme riferibili a prestazioni effettivamente eseguite, ma esclusivamente la quota di corrispettivo proporzionalmente riferibile alle prestazioni mai erogate;
 - l'intermediario non ha svolto alcuna autonoma attività istruttoria presso il curatore fallimentare o soggetti terzi, limitandosi a contestazioni generiche;
 - che la parte resistente non ha confutato l'avvenuto fallimento del fornitore, la mancata esecuzione di parte delle prestazioni e il valore economico della quota di servizio non goduta;

- il fatto che il piano di pagamento risulti formalmente estinto non può elidere gli effetti della mancata esecuzione di parte delle prestazioni contrattualmente previste, divenuta definitiva a seguito del fallimento del fornitore, né legittimare la traslazione integrale del rischio economico sul solo consumatore, che ha già integralmente pagato il corrispettivo.

L'intermediario, nelle controrepliche ha sostanzialmente ribadito quanto già riferito in sede di controdeduzioni.

Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto che l'Arbitro Bancario Finanziario:

- accerti e dichiari la natura di credito collegato del finanziamento sottoscritto con l'intermediario, e la responsabilità solidale di quest'ultimo per la mancata parziale erogazione del servizio da parte del fornitore N** E*** Srl, che ha cessato l'attività e si è reso irreperibile;
- che venga riconosciuto il proprio diritto alla risoluzione del contratto limitatamente alla parte del servizio non eseguita, e che l'intermediario restituisca la somma di € 540,00, corrispondente al valore dei trattamenti non usufruiti come da documentazione allegata;
- disponga *“ogni altro provvedimento ritenuto equo”*.

Nelle repliche ha chiesto che il Collegio *“voglia riconoscere il diritto alla restituzione della quota di importo corrispondente alle prestazioni non eseguite, in applicazione dei principi di correttezza, buona fede ed equità sostanziale nei rapporti tra intermediario e consumatore”*.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF di respingere il ricorso e di rigettare la richiesta di liquidazione di altri importi, compreso il contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso stesso.

DIRITTO

Il ricorso prende le mosse dal contratto di fornitura di trattamenti medico-estetici stipulato tra la parte ricorrente e un esercente commerciale, N** E*** Srl, per il corrispettivo di € 906,00. A fronte di tale contratto il fornitore ha concesso una dilazione non onerosa del pagamento del corrispettivo cedendo poi il relativo credito all'odierna parte resistente.

La parte ricorrente chiede il rimborso di quota parte delle somme versate all'intermediario, quantificata in € 540,00, per inadempimento parziale del fornitore conseguente al suo fallimento.

È stata versata in atti copia dell'atto di accettazione della cessione del credito (transazione Pago***), sottoscritta dal ricorrente il 19/04/2025, con cui lo stesso prende atto della cessione all'intermediario del credito nascente dal contratto con il fornitore. Non è stato invece allegato il contratto stipulato con l'esercente, in relazione al quale è stata allegata corrispondenza e documentazione relativa alla fase precedente la stipula (di seguito riportata), nonché la lettera di messa in mora inviata al fornitore, in cui è indicato l'oggetto delle prestazioni pattuite.

In linea con quanto evidenziato anche dalla Banca d'Italia con la Comunicazione in materia di *Buy Now Pay Later* (BNPL) del 28 ottobre 2022, il Collegio osserva preliminarmente che le norme sul credito ai consumatori previste dal TUB, incluse quelle relative al prestito finalizzato, non sono applicabili al caso di specie, in quanto

ricorre una dilazione di pagamento gratuita e senza interessi concessa direttamente dal venditore, che successivamente cede il credito alla banca resistente.

Ciò posto, il Collegio ritiene altresì che alla parte ricorrente, quale debitore ceduto, non sia impedito, in linea generale, di opporre al cessionario la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il fornitore cedente e dal quale è derivato il credito ceduto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2469/2025). L'onere della prova della risoluzione del contratto suddetto incombe però sul debitore ceduto - e ciò anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte della controparte (così Cass. 25 gennaio 2022, n. 2223) - in quanto tale fatto non rientra nella sfera di conoscibilità della banca, che non interviene nel rapporto di fornitura.

Nel caso di specie, non risulta un accertamento giudiziale della risoluzione del contratto di fornitura né risulta che tale contratto contenesse una clausola risolutiva espressa per inadempimento del fornitore. La messa in mora prodotta in atti dal ricorrente contiene poi una diffida generica, per cui non può neanche ritenersi che il contratto sia stato risolto di diritto su diffida ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

Se è vero che parte resistente si limita a contestare la presenza di un grave inadempimento, dal canto suo il ricorrente non prova l'asserito fallimento del fornitore e, per dimostrare la quota delle prestazioni non eseguite, quantificata dal ricorrente in € 540,00, versa in atti un prospetto senza alcun elemento che lo renda riconducibile al fornitore.

Poiché il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio che su di lui incombe circa la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il fornitore cedente, il Collegio non può che respingerne le domande.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.